

Commissioni per l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture di beni e servizi: incompatibilità dei componenti. Commento a sentenza TAR Lazio, sez III, 28.01.2005 n. 676.

Dr.ssa Nadia Beccati

La L. 358/92 e s.m.i. e la L. 157/95 e s.m.i. disciplinano rispettivamente gli appalti di forniture di beni e di beni. Detta normativa non detta una disciplina specifica in materia di incompatibilità dei componenti delle commissioni per l'aggiudicazione di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi.

Pertanto, dobbiamo rifarci alla disciplina dettata in materia di lavori pubblici, che si applica in via analogica anche alle gare per beni e servizi.

L'art. 21 comma V della L 109/94 e s.m.i. dispone che "i commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi".

La giurisprudenza ha stabilito che deve essere riconnessa l'ipotesi di incompatibilità a qualsiasi situazione di natura oggettiva che possa anche soltanto far dubitare che il componente di un organo amministrativo conservi una posizione di assoluta serenità ed imparzialità rispetto al giudizio che è chiamato ad emettere o contribuire ad emettere, tenuto conto che le disposizioni in tema di incompatibilità sono rivolte anche ad assicurare il prestigio dell'Autorità amministrativa, ponendola ad di sopra di ogni sospetto, e che è irrilevante ogni indagine che sia volta ad accertare se la situazione di incompatibilità abbia effettivamente avuto effetti devianti (C. Stato, sez. V, 09.12.1997 n. 1484 e sez. VI, 11.01.1999 n. 8).

Pertanto, si ravvisa l'ipotesi di incompatibilità quando tra un componente ed uno dei concorrenti esista o sia esistito un rapporto di natura professionale vero e proprio, con provata effettuazione di almeno una prestazione professionale o lavorativa, regolarmente retribuita. Dev'essere, quindi, provata una collaborazione sistematica, stabile e continuativa che trovi fondamento in conseguenti relazioni economiche e personali, come tali idonee ad integrare quella comunanza di interessi economici che configurano la situazione di incompatibilità (C. Stato, sez. VI, 02.01.2004 n. 563, TAR Abruzzo, n. 796/2004).

In ogni caso, anche una prestazione oggettivamente lavorativa, ma resa a titolo gratuito, crea un interesse quantomeno morale al suo svolgimento, che fa venir meno la terzietà del componente della commissione rispetto alle ditte offerenti.

Ma c'è di più. La giurisprudenza riconnette l'ipotesi di incompatibilità anche alla sola comunanza di interessi di vita – e non solo quindi a veri e propri interessi economici – che sia però di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base alle risultanze oggettive del procedimento, ma in virtù della conoscenza personale con il componente della commissione (C. Stato, sez. IV, 08.05.2001 n. 2589 e TAR Lazio, sez. III, 28.01.2005 n. 676).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -sez 3[^]- così composto:

Stefano BACCARINI

-Presidente

Guido ROMANO

-Consigliere relatore

Maria Luisa DE LEONI

-Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n° 10860/2004 RG proposto da ISTITUTO DI VIGILANZA SIPRO-SICUREZZA PROFESSIONALE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paoletti ed Emanuela Paoletti con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, via G. Carducci n° n° 4;

c o n t r o

l'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO TOR VERGATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Angelo Piazza con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n° 109;

e nei confronti

della DELTAPOL ITALIA s.c. a r.l. p. az. e ROMA UNION SECURITY s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dall'avv. Gian Michele Gentile con il quale sono elettivamente domiciliate in Roma, via G.G. Belli n° 27;

per l'annullamento

del provvedimento del 15 ottobre 2004 di affidamento provvisorio dell'appalto per il servizio integrato di vigilanza sicurezza e custodia, con mansioni accessorie e di manutenzione, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la deliberazione n° 1019 del 27 ottobre 2004 di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva della gara stessa alla predetta ATI;

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate Azienda Ospedaliera e delle imprese aggiudicatarie;

Viste le memorie difensive proposte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, relatore il Cons. Guido Romano, i difensori delle parti come da verbale;

ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue

F A T T O

La ricorrente impresa -quale seconda classificata nel procedimento di gara per l'aggiudicazione dell'appalto per il servizio integrato di vigilanza, sicurezza e custodia, ivi comprese mansioni accessorie e di manutenzione, indetto dalla resistente Azienda Ospedaliera- impugna il provvedimento 15 ottobre 2004, che afferma esserle sconosciuto, di aggiudicazione, prima in via provvisoria e poi in via definitiva, di detto appalto alla controinteressate imprese, costituite in ATI.

Premesse talune brevi notazioni, in punto di fatto, deduce, in punto di diritto, per l'annullamento degli anzidetti provvedimenti, un unico motivo di ricorso con il quale solleva censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 6° e 7°, della direttiva CEE 92/50, violazione e falsa applicazione della legge n° 157/1995, violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 5°, del DPR n° 554/1999 ed eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità, per disparità di trattamento, per sviamento, per illegittimità derivata nonché per perplessità.

A seguito della visione degli atti gara, in sede di accesso ex legge n° 241/1990, la ricorrente impresa ha proposto motivi aggiunti con i quali ha sollevato, con

riferimento alla contestata deliberazione n° 1019 del 27/10/2004 di approvazione ed aggiudicazione definitiva della gara in questione, le seguenti censure:

- 1)- illegittimità derivata;
- 2)- violazione e falsa applicazione delle regole del bando ed in particolare dell'art. 6; vizio del procedimento; violazione della par condicio tra i concorrenti.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Ospedaliera intimata che con due memorie ha controdedotto che le censure mosse con l'atto introduttivo del presente giudizio sarebbero infondate e che i motivi aggiunti sarebbero inammissibili e, comunque, infondati.

Si è, altresì, costituita anche la parte controinteressata che ha controdedotto circa l'infondatezza delle censure mosse dalla ricorrente agli atti di gara .

All'udienza del 12 gennaio 2005, udite le difese orali svolte dai difensori presenti, come da verbale, il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1. Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione proposti da parte ricorrente, giova precisare, in punto di fatto, quanto segue.

1.1 Con bando di gara pubblicato in G.U. del 7 gennaio 2004 l'Azienda Ospedaliera intimata indiceva pubblico incanto, ai sensi del D.Lgs. n° 157/1995, per l'affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza e custodia, ivi comprese mansioni accessorie e di manutenzione, da svolgersi presso la sede della stessa Azienda per tre anni e per un importo di euro 3.200.000, più IVA, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 23, primo comma, lettera b) del citato D.Lgs. n° 157/1995.

La ricorrente partecipava alla gara ed all'esito del relativo procedimento si collocava al secondo posto della graduatoria.

La gara stessa veniva aggiudicata, prima provvisoriamente e poi definitivamente, alla ATI Roma Union Security e Deltapol Italia che aveva riportato il punteggio finale di 92,09, a fronte del punteggio di 88,50 conseguito dalla ricorrente.

1.2 Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione articolato, afferma che l'aggiudicazione contestata sarebbe stata adottata in violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 6, della direttiva comunitaria 18/6/1992 n° 92/50 e del D.Lgs. n° 157 del 17/3/1995 di recepimento di detta direttiva, dell'art. 97 della Costituzione, dell'articolo 92, comma 5, del DPR n° 554/1999, nonché in eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità, per disparità di trattamento, sviamento, perplessità ed illegittimità derivata.

In particolare, sostiene che il Presidente della Commissione di gara, essendo stato “...nominato responsabile del settore giovanile della società di Calcio S.S. Lazio s.p.a... (omissis)...in un momento successivo alla sua nomina, ma precedente all'aggiudicazione dell'appalto...”, si sarebbe trovato “...in una evidente situazione di incompatibilità assoluta con la propria funzione di Presidente...” della predetta Commissione, atteso che alla gara partecipava, ed è poi risultata aggiudicataria, “...una società di proprietà del suo nuovo datore di lavoro...”, e cioè la Roma Union Security, che “...notoriamente è di proprietà (o comunque connessa) del Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito...”.

Sostiene, poi, che, seppure “...ultroneo...”, sussisterebbe un ulteriore profilo di incompatibilità, tenuto conto che anche il figlio del Presidente del seggio di gara sarebbe “...stato nominato responsabile organizzativo del settore giovanile della S.S. Lazio...”.

Conclude affermando che i vizi denunciati sarebbero così gravi “...*da inficiare in toto gli atti e le operazioni adottate dalla Commissione di gara...*”.

Con atto successivamente notificato la stessa ricorrente, in seguito all’esperito accesso agli atti di gara, ha anche proposto motivi aggiunti di ricorso per l’annullamento della delibera n° 1019 del 27/10/2004 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione definitiva, già espressamente impugnata, seppur al tempo incognita, con l’atto introduttivo del presente giudizio.

Sostiene a tal fine che gli atti e provvedimenti impugnati sarebbero, innanzi tutto, viziati per illegittimità derivata e, poi, anche per violazione della *lex specialis* di gara -laddove, a pena di esclusione, disciplina le modalità di confezionamento dei plichi- tenuto conto che la Commissione di gara avrebbe proceduto all’apertura del plico contenente il “*progetto di svolgimento del servizio*”, presentato dall’ATI aggiudicataria, “...*prima ancora della verifica delle condizioni di ammissibilità alla gara dell’ATI aggiudicataria...*” stessa, avendo quest’ultima inserito nella busta dell’offerta tecnica, ancorché racchiusi in busta separata, i propri documenti amministrativi.

Quindi, l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata ATI sarebbe “...*illegittima nella parte in cui è stata disposta a favore di un soggetto che doveva obbligatoriamente venire escluso dal prosieguo della gara per l’inosservanza delle prescrizioni sulla presentazione delle offerte...*”.

1.3 L’Azienda ospedaliera intimata ha contestato con un prima memoria la fondatezza dell’ unico motivo di impugnazione proposto con il ricorso in epigrafe, affermando di avere espletato per sua parte tutti gli adempimenti di legge e di bando, senza che nulla risultasse di illegittimo.

Con una seconda memoria ha controdedotto ai motivi aggiunti proposti dalla ricorrente eccependo, preliminarmente, la tardività degli stessi in quanto proposti oltre il termine dimidiato di cui all'art. 23 bis della legge n° 1034/1971, tenuto conto che del contenuto degli atti contestati la ricorrente, tramite propri delegati all'accesso documentale, ha avuto piena conoscenza in data 15 novembre 2004, mentre i motivi aggiunti sono stati notificati soltanto in data 24 dicembre 2004.

Con la stessa memoria ha sostenuto che sarebbe infondata le doglianze di parte ricorrente, tenuto conto che nessuna violazione delle regole di gara sarebbe riscontrabile e che la busta contenente il "*progetto di svolgimento del servizio*" era comunque perfettamente sigillata e controfirmata sui suoi lembi, pur essendo inserita nella stessa busta in cui erroneamente l'Ati aggiudicataria aveva inserito la busta dei documenti amministrativi.

1.4 La parte controinteressata resiste anch'essa alla domanda giudiziale in esame ed afferma preliminarmente, che, essendo direttamente coinvolta "*...la posizione di soggetti ben identificati, quali il Gen. Coletta ed il figlio Simone, va a queste notificato (n.d.r. il ricorso) per consentire loro il diritto di difesa, a norma dell'art. 24 della Costituzione...*", chiedendo che "*...il Tribunale ordini l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti perché abbiano la facoltà di difendersi da accuse e pettegolezzi mossi dalla ricorrente...*".

Nel merito, sostiene che le doglianze sollevate da parte ricorrente sarebbero infondate tenuto conto:

a)- che la nomina della Commissione è di data di molto anteriore (gennaio-febbraio 2004) alla data (luglio 2004) in cui "*...il dott. Claudio Lotito, quale imprenditore, comparisse sullo scenario della S.S. Lazio...*";

b)- il concetto di indipendenza, nell'accezione della normativa degli appalti pubblici, avrebbe un contenuto concreto nel senso che presupporrebbe una dipendenza di carattere sostanziale di un soggetto da altro soggetto “...*mediante rapporto di lavoro subordinato...*”, ovvero per “...*comunanza di interessi economici di rilevante portata, nel caso di lavoro autonomo o imprenditoriale...*”;

c)- la collaborazione prestata dal Gen. Coletta avrebbe “...*natura squisitamente dilettantistica, corrispondendo ad un hobby...*” e sarebbe “...*esclusivamente volontaria, sportiva, senza alcun vincolo contrattuale...*” -nell'ambito di una società calcistica che “...*è società di capitali nella quale il Presidente rappresenta uno dei soci, e non di maggioranza, per essere espressione di una quota inferiore al 30% del capitale sociale...*” - per cui “...*parlare di dipendenza del Gen. Coletta dal dott. Claudio Lotito è formulare un semplice pettegolezzo perché una collaborazione sportiva, peraltro iniziata allorché i lavori della Commissione erano conclusi, non dà luogo ad alcuna forma di deminutio dell'indipendenza del Presidente della Commissione di gara...*”.

2. Tutto ciò premesso, può ora darsi ingresso all'esame delle tesi esposte dalle parti in causa.

2.1 Preliminarmente occorre verificare l'eccezione in rito sollevata da parte controinteressata che assume essere difettoso il contraddittorio, non essendo stati evocati in giudizio dalla ricorrente il Presidente della Commissione di gara e suo figlio i quali, essendo coinvolti nella vicenda, avrebbero diritto di difendersi nella presente sede giudiziaria.

L'eccezione è infondata.

Infatti, come segnalato dalla giurisprudenza, i soggetti dei quali si assume, in giudizio, la violazione dell'obbligo di astensione non sono controinteressati al ricorso

in quanto non sono portatori di interessi propri, personali e diretti alla conservazione dell'atto impugnato (*cf. C.d.S., sez. IV[^], 23/05/1994, n° 437*)

2.2 Nel merito, fondato ed assorbente può ritenersi il motivo di impugnazione articolato con l'atto introduttivo del presente giudizio, alla stregua delle seguenti considerazioni.

E' incontestato in atti di causa -sia sulla base di dichiarazione resa dal Presidente della Commissione di gara all'Amministrazione appaltante (*cf. dichiarazione del 12/11/2004, all. 6 di parte resistente*), sia per effetto delle ammissioni effettuate dalla parte controinteressata nei propri scritti difensivi, oltre che nel corso della discussione in camera di consiglio della presente causa (24 novembre 2004)- che il citato Presidente avesse in atto, prima che fosse concluso il procedimento di appalto in questione, un rapporto di collaborazione con la S.S. Lazio Calcio, il cui Presidente è comproprietario anche della Roma Union Security che, in A.T.I. con la Deltapol Italia, si è aggiudicata la gara in esame.

Le parti attribuiscono, come pure si è visto, una diversa rilevanza a detto fatto, assumendosi:

- dall'una, che la sua natura volontaria e gratuita impedirebbe di ricondurre la fattispecie concreta in esame ad ipotesi di incompatibilità sanzionabile con l'esclusione dalla gara, secondo le norme applicabili alla gara stessa, e che, in ogni caso, lo stesso fatto non avrebbe rilievo determinante nell'economia sostanziale del procedimento di gara in questione, essendosi costituito il rapporto di collaborazione dopo che la Commissione di gara aveva già valutato le offerte tecniche ed attribuito i relativi punteggi, e cioè quando residuavano soltanto adempimenti strettamente vincolati, che non avrebbero più potuto modificare l'esito della gara, quale quello

dell'attribuzione del punteggio per l'offerta economica, consistente nell'applicazione di mere formule di calcolo;

- dall'altro, invece, che sarebbe ininfluente il momento in cui si è venuti a conoscenza dell'esistenza del rapporto di collaborazione (*comunicato stampa della S.S. Lazio Calcio del 11 ottobre 2004*) in quanto sarebbe “...del tutto evidente che il rapporto tra le parti sia necessariamente sorto in un momento anteriore a quella data...” e che, quindi, l'incompatibilità, siccome sarebbe oggettivamente esistente, ma non temporalmente determinabile con certezza, travolgerebbe tutte le valutazioni espresse dalla Commissione di gara.

Orbene, ritiene Il Collegio che -a fronte del principio di prova offerto da parte ricorrente, a corredo delle censure mosse con il motivo di ricorso in esame- era onere, sia dell'Amministrazione resistente, sia della parte controinteressata, dimostrare che il rapporto di collaborazione comunque accertato come esistente, in corso di gara, tra il Presidente della Commissione di valutazione ed il comproprietario di una delle imprese partecipanti all'A.T.I. risultata aggiudicataria, fosse effettivamente insorto soltanto allorquando la gara aveva ormai un esito scontato.

Ma tale onere -in disparte il rilievo che, comunque, l'interessato avrebbe dovuto comunicare tale sua mutata condizione, rispetto all'originaria dichiarazione rilasciata, dopo aver ricevuto la nomina, di piena terzietà rispetto ai partecipanti alla gara, ed agire di conseguenza, rimettendo il mandato ricevuto- non può ritenersi adempiuto dalle parti resistenti anzidette, atteso che non sono a tal fine sufficienti né la dichiarazione resa dal predetto Presidente della Commissione di gara, su richiesta dell'Amministrazione appaltante, successivamente alla conclusione del procedimento di gara e dopo che era stato notificato il ricorso in esame, da valutare con prudente

apprezzamento, né le dichiarazioni di totale estraneità rese dalla S.S. Lazio, in contraddizione con le dichiarazioni del Gen. Coletta, ed esibite in giudizio da parte controinteressata nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2004.

Il Collegio, infatti, condivide quei principi giurisprudenziali che riconnettono l'ipotesi di incompatibilità:

- a qualsiasi situazione di natura oggettiva che possa anche soltanto far dubitare che il componente di un organo amministrativo conservi una posizione di assoluta serenità ed imparzialità rispetto al giudizio che è chiamato ad emettere o contribuire ad emettere, tenuto conto che le disposizioni in tema di incompatibilità sono rivolte anche ad assicurare il prestigio dell'Autorità amministrativa, ponendola al di sopra di ogni sospetto, e che è irrilevante ogni indagine che sia volta ad accertare se la situazione di incompatibilità abbia effettivamente avuto effetti devianti (*cfr. C.d.S., sez. V^a, 9/12/1997 n° 1484 e sez. VI^a, n° 8 del 11/1/1999*)

- anche alla sola comunanza di interessi di vita -e non solo quindi a veri e propri interessi economici- che sia però di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base alle risultanze oggettive del procedimento, ma in virtù della conoscenza personale con il componente della Commissione (*cfr. C.d.S., sez. IV^a, 8/5/2001, n° 2589*).

Né a diverso avviso può indurre, in ogni caso, la circostanza, invero soltanto affermata da parte controinteressata, che il rapporto di collaborazione del Generale Coletta con la S.S. Lazio Calcio abbia natura “...*volontaria, gratuita e dilettantistica*...”, in quanto anche in tale eventuale ipotesi è comunque configurabile un rapporto giuridico atipico, a causa mista, come ha chiarito la giurisprudenza della Corte di Cassazione (*cfr. Sez. Lavoro n° 1024/1996*).

La Corte Suprema, infatti, ha affermato il principio, che il Collegio condivide, che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato -e, nella specie, la ricorrenza di una tale situazione non sembra revocabile in dubbio, allo stato degli atti di causa- si presume effettuata a titolo oneroso, con la conseguenza che l'eventuale assunto della sua riconducibilità ad un rapporto diverso, non di lavoro subordinato, istituito "affectionis vel benevolentiae causa", esige una prova rigorosa che, come si è già visto, non è stata fornita nel caso in esame.

In ogni caso, anche una prestazione oggettivamente lavorativa, ma resa a titolo gratuito, crea un interesse quanto meno morale al suo svolgimento che fa venir meno la terzietà del componente della commissione di gara rispetto ai partecipanti alla stessa.

Peraltro, giova considerare che la stessa dichiarazione resa dall'interessato, su richiesta dell'Amministrazione appaltante, dopo che la gara si era conclusa, che introduce ulteriori dubbi circa la permanenza, anche in corso di gara, della posizione di terzietà inizialmente dichiarata dallo stesso interessato.

Infatti, il Gen. Coletta, con detta dichiarazione, dopo aver evidenziato di aver "*...allenato per diciotto anni squadre di calcio...*", dapprima, precisa che "*...essendo andato in pensione il 31/12/2002, ho intensificato il mio hobby ed ho accettato di curare il settore giovanile della Lazio...*", così lasciando arguire, ragionevolmente, che il rapporto di collaborazione con detta società di calcio professionista sia sussistente da data immediatamente successiva al suo pensionamento e, quindi, di molto anteriore alla data di indizione della gara di appalto in esame (*cfr. il paragrafo rubricato sub lettera a) di detta dichiarazione del 12/11/2004, in all. 6 di parte resistente*), e poi afferma (*cfr.*

paragrafo c) della stessa dichiarazione) che l'ultimazione delle operazioni di attribuzione dei punteggi, essendo intervenuta in data 21 settembre 2004, sarebbe anteriore al momento in cui “...io assumessi l'incarico dilettantistico di responsabile del settore giovanile della società sportiva Lazio...”, per cui l'eventuale incompatibilità, quand'anche ritenuta sussistente, riguarderebbe soltanto la valutazione effettuata nella seduta del 18 ottobre 2004 nella quale sono stati attribuiti, secondo calcoli esclusivamente matematici, soltanto i punteggi per l'offerta economica.

Inoltre, induce a confermarsi nel convincimento sin qui espresso della sussistenza, nella specie, di una chiara ipotesi di incompatibilità la circostanza, di puro ordine logico, posta in evidenza dalla difesa di parte ricorrente, dell'impossibilità di ritenere che i rapporti di collaborazione in questione siano insorti esattamente nella stessa data in cui ne è stato dato l'annuncio tramite la stampa, tenuto conto del carattere del tutto fiduciario dell'incarico che, altrettanto logicamente, presuppone non solo contatti precedenti tra le parti, ma anche quella comunanza di (interessi di) vita, in genere, che è ritenuta dalla giurisprudenza citata anch'essa ostativa ad una piena certezza circa la obbligatoria terzietà piena del soggetto incaricato di svolgere pubbliche funzioni.

In conclusione, la situazione di incompatibilità denunciata a carico del Presidente della Commissione di gara può ritenersi sussistente da data che, non essendo certamente determinabile -in carenza di prove offerte dalle parti resistente e controinteressata ed in presenza degli evidenziati elementi logici e letterali- deve presumersi coinvolga tutti gli atti successivi al momento della nomina del Gen. Coletta a Presidente della Commissione anzidetta che, pertanto, assorbe ogni altra

pronunzia di questo Giudice, vanno annullati, con rinvio all'Amministrazione appaltante per il seguito di competenza.

3. Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P . Q . M .

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -sez. 3- definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

1)- lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

2)- spese compensate.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/1/2005.

Stefano BACCARINI - Presidente

Guido ROMANO - Estensore